



agenzia regionale per la protezione ambientale

REGOLAMENTO

“COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO”

- COMPARTO E DIRIGENZA-

(adottato con Determinazione D.G. n. 523 del 22/12/2010 e successive integrazioni)

**Regolamento del COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETA' E DI SERVIZIO
E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO del personale di ARPA Umbria
- COMPARTO E DIRIGENZA**

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA'**
 - 2.1 Collocamento a riposo d'ufficio
 - 2.2 Trattenimento in servizio
- 3. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ANZIANITA' MASSIMA CONTRIBUTIVA**
 - 3.1 Risoluzione del rapporto di lavoro
 - 3.2 Trattenimento in servizio
- 4. PROCEDURA DI RISOLUZIONE UNILATERALE O DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**
- 5. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**



1 - PREMESSA

- 1.1 Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di collocamento a riposo per limiti di età o di anzianità previste per i dipendenti del pubblico impiego iscritti all'INPDAP, riviste alla luce della legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78, il presente Regolamento è valido per il personale dipendente di ARPA Umbria, appartenente all'area del Comparto e della Dirigenza iscritto all'INPDAP ex cassa CPDEL, in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia e per l'accesso alle prestazioni previdenziali previste dalla normativa vigente in materia.



2 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ: PENSIONE DI VECCHIAIA

2.1 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, prevista dal d.lgs 503/92 e dalla legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 avveniva al compimento dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini.

La legge n. 102 del 3 Agosto 2009, ha progressivamente innalzato il limite d'età per le donne per giungere a regime dal 01/01/2018 ai 65 anni.

La legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha stabilito che a partire dal 01/01/2012 detto limite viene portato anche per le donne a 65 anni.

Negli anni 2010 e 2011 il limite d'età è pertanto fissato a 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne, per poi passare dal **01/01/2012 a 65 anni** per entrambi.

Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2013 (legge 15/7/2011 n. 111) , detto limite sarà progressivamente aggiornato con cadenza triennale in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT.

Al raggiungimento del limite massimo di età previsto dal vigente ordinamento il dipendente in possesso dei requisiti minimi previsti per il diritto a pensione, è **collocato a riposo d'ufficio**, fermo restando quanto previsto in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

L'amministrazione comunica al dipendente o dirigente, tramite lettera, la decorrenza e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente.

2.2 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

La permanenza in servizio oltre il limite del 65° anno di età, per un periodo massimo di due anni, sarà concessa solo ai dipendenti che al raggiungimento del limite di età non abbiano ancora maturato il requisito minimo di contribuzione per il diritto a pensione erogato dall'INPDAP, pari a 20 anni.

E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere o meno la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.9 comma 31 del D.L.vo 78/2010 convertito con legge 122/2010.

La domanda di trattenimento deve essere indirizzata al Direttore Generale e presentata alla Sez. Sviluppo Risorse Umane dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età e può essere accolta anche per un periodo inferiore al biennio previsto, se utile al raggiungimento del minimo contributivo.



Regolamento collocamento a riposo e trattenimento in servizio
- Comparto e Dirigenza -

Preso atto che la normativa vigente prevede anche per le pensioni di vecchiaia una decorrenza differita rispetto alla data di maturazione del diritto, l'Amministrazione, nel caso in cui il dipendente a quella data non abbia maturato i requisiti previsti, deve accogliere la richiesta di trattenimento in servizio almeno fino alla data prevista per la decorrenza del trattamento pensionistico, ma non oltre il 67° anno di età.



3 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ANZIANITA' MASSIMA CONTRIBUTIVA: LIMITI DI SERVIZIO

3.1 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(art.72, comma 11 –L.6 agosto 2008, n.133 e art.35 –novies legge 03.08.2009, n. 102)

Premesso che per anzianità contributive devono intendersi tutti i periodi coperti da contribuzione da lavoro nonché qualsiasi altro periodo a qualunque titolo computato, riscattato, ricongiunto.

Al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40, risultante dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente, **si risolve d'ufficio**, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.

Al dipendente o al Dirigente che ha maturato l'anzianità massima contributiva o che la maturerà successivamente viene comunicata con un preavviso di sei mesi, tramite lettera o notifica, la decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Il semestre di preavviso si intende decorrente dal primo giorno del sesto mese precedente l'apertura della prima finestra utile prevista dalla normativa.

3.2 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

L'Amministrazione, in casi eccezionali determinati da comprovate necessità organizzative, con le modalità di cui al successivo punto 4, può disporre il trattenimento in servizio del dipendente o del dirigente che abbia maturato l'anzianità massima contributiva, o che la maturerà successivamente, e che richieda con specifica istanza di essere trattenuto in servizio. L'istanza deve essere presentata con almeno un anno di anticipo, tranne nei casi di raggiungimento del limite di età (65 anni). Si può dare corso al trattenimento in servizio tranne nei casi di raggiungimento del limite di età (65 anni) e solo nel rispetto di quanto disposto dall'art.9 comma 31 del D.Lgs. 78/2010.

Il trattenimento in servizio può essere disposto per la durata massima di due anni, ovvero accordato per un periodo inferiore e può essere sempre revocato d'ufficio prima della scadenza stabilita nel caso in cui il Direttore Generale, sentito il Responsabile U.O. o Dirigente della Sezione interessata, ritenga non più sussistenti le condizioni che hanno dato luogo allo stesso.



4 PROCEDURA DI RISOLUZIONE UNILATERALE O DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il Dirigente della Sezione Sviluppo Risorse Umane, fermo restando che la decorrenza effettiva della risoluzione dovrà coincidere con la decorrenza del trattamento pensionistico fissata dalle norme vigenti, al fine di garantire continuità economica tra retribuzione e pensione, attua la seguente procedura:

Gli addetti della Sezione Sviluppo Risorse Umane individuano in prima attuazione e di seguito annualmente quei dipendenti che matureranno l'anno successivo il requisito contributivo massimo previsto dalla vigente disciplina.

Della presenza di istanze di trattenimento in servizio presentate agli uffici preposti dai dipendenti dell'Agenzia, vengono informati i Dirigenti delle Strutture presso le quali i richiedenti prestano servizio almeno 6 mesi prima del termine utile per l'invio del preavviso.

Circa la possibilità per ARPA di concedere il trattenimento in servizio di cui al punto 3.2, il Dirigente, qualora intendesse chiedere il trattenimento in servizio del dipendente, dovrà formulare obbligatoriamente un parere e trasmetterlo alla Sezione Sviluppo Risorse Umane non oltre i 3 mesi successivi, decorsi i quali si prescinde dallo stesso con conseguente diniego della domanda.

Nel parere dovrà essere motivata l'eventuale necessità indifferibile di non procedere a risoluzione unilaterale dal servizio del dipendente in ragione della particolare esperienza professionale acquisita e della sua infungibilità, tale da comportare pregiudizio all'efficiente andamento del servizio in caso di cessazione.

Tale parere sarà comunque fatto visionare al Direttore di competenza (U.O.Tecnica, U.O. Amministrativa, U.O. Laboratorio Multisito e Dipartimenti) e valutato anche in base alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, conformemente agli strumenti di pianificazione e programmazione delle Risorse Umane.

Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, il parere sul trattenimento o per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro compete al Direttore Generale, il quale dovrà motivare la necessità indifferibile del mantenimento in servizio del Dirigente, concedibile solo in casi eccezionali e per un periodo non superiore ai due anni, in ragione di una particolare esperienza professionale acquisita e della sua infungibilità.

Per il personale con qualifica dirigenziale, l'Amministrazione, nel caso intenda avvalersi della facoltà di recesso, assegnerà obiettivi compatibili con la data della programmata cessazione dal servizio.

La Sezione Sviluppo Risorse Umane provvederà, in coerenza con le risultanze del procedimento di risoluzione, ad inviare il preavviso al dipendente nel termine utile alla predisposizione degli atti per il collocamento a riposo.

La risoluzione unilaterale potrà avvenire coerentemente con il parere espresso dal Dirigente responsabile o dal Direttore Generale, anche successivamente al



**Regolamento collocamento a riposo e trattenimento in servizio
- Comparto e Dirigenza -**

compimento del requisito contributivo di 40 anni, sempre tenendo conto dei termini di preavviso.



5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili in virtù delle leggi n. 503/1992 e successive, n.247/2007, n. 133/2008, n.102/2009, n.122/2010 e n.111/2011 per gli aspetti normativi ivi espressamente previsti; mentre per gli aspetti di dettaglio sono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte del Direttore Generale di ARPA.

Eventuali integrazioni o variazioni derivanti dall'entrata in vigore di nuovi interventi legislativi in materia previdenziale sono applicati con decorrenza immediata senza necessità di modificazioni al presente Regolamento.

RIEPILOGO

PENSIONE DI ANZIANITA'

Ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

PENSIONE DI VECCHIAIA (limiti di età)

DONNE 61 ANNI fino al 31/12/2011 - **65 ANNI** dal 01/01/2012
UOMINI 65 ANNI

UOMINI E DONNE 65 ANNI e 3 MESI dal 01/01/2013

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Max 2 anni previsto SOLO per chi non ha 20 ANNI di anzianità contributiva.

LIMITI DI SERVIZIO

40 ANNI di anzianità contributiva a prescindere dall'età del lavoratore.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Max 2 anni, mai oltre il 65° anno di età.

